CAMERA DEI DEPUTATI N. 652

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VIOLANTE

Disposizioni in materia di elezioni comunali

Presentata l'8 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Al *referendum* del 9-10 aprile del 1991, che ha voluto introdurre la « preferenza unica » nel voto per l'elezione della Camera dei deputati, avrebbe dovuto fare seguito, immediatamente dopo, una modifica della legge elettorale che estendesse la stessa regola alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Intatti, la volontà del corpo elettorale, espressasi col *referendum*, non può che essere interpretata nel senso che la preferenza unica deve costituire l'unico modo di espressione del voto in tutte le elezioni che si svolgono col sistema proporzionale.

Non si è provveduto nell'ultimo scorcio della decima legislatura a causa, com'e' risaputo, dei dissensi che all'interno dei gruppi di maggioranza hanno paralizzato ogni iniziativa di riforma delle leggi elettorali.

Noi siamo convinti che l'adeguamento della legislazione alla volontà referendaria debba essere avvertita dal nuovo Parlamento come un atto dovuto e pertanto presentiamo questa proposta di legge con l'impegno di chiedere le procedure di discussione le più sollecite possibili, anche in relazione alle prossime scadenze elettorali amministrative. Per questo intendiamo conferire alle norme che si riferiscono alla preferenza unica un valore puramente transitorio per le elezioni amministrative che si terranno nel corso del 1992. La disciplina permanente della materia dovrà essere affidata o ai risultati del *referendum* che si terrà nella primavera del 1993 o alla riforma generale del sistema elettorale per i comuni.

Gli articoli 1 e 2 provvedono a modificare la legislazione vigente nel senso voluto.

Con l'articolo 3 intendiamo estendere alle elezioni amministrative per il rinnovo

di tutti i consigli comunali la norma di cui all'articolo 1 della legge 4 febbraio 1992, n. 70, che dispone la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista.

L'articolo 4 ripete la norma sull'appendice per la numerazione delle schede, contenuta nel testo di legge approvato da Camera e Senato nella X legislatura e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio del 28 gennaio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, in seguito divenuto definitivamente legge 4 febbraio 1992, n. 70, con l'esclusione della norma in oggetto. La reintroduzione dell'appendice per la numerazione delle schede, abolita dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, persegue, come osserva il messaggio presidenziale, la finalità « di tutelare la libertà di espressione di voto assicurando che questa avvenga esclusivamente con scheda che è stata consegnata all'elettore ».

Il messaggio presidenziale lamentava tuttavia che, nulla disponendo il testo di legge al riguardo, sarebbe stato il Ministero dell'interno a chiarire quali sarebbero state le operazioni di adempimento del precetto legislativo che i componenti del seggio avrebbero dovuto svolgere.

A questo inconveniente, quantomeno inopportuno trattandosi di materia elettorale, rimedia ora la nostra proposta di legge che espressamente attribuisce al presidente di seggio l'operazione di distacco dell'appendice previo controllo della corrispondenza tra la scheda consegnata all'elettore e quella restituita dopo il voto.

L'articolo 5 estende l'intera normativa alle elezioni per rinnovo delle circoscrizioni del decentramento comunale.

L'articolo 6, infine, stabilisce la temporaneità delle disposizioni relative alla preferenza unica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 57 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — 1. L'elettore può esprimere una sola preferenza e solo per un candidato della lista da lui votata.

2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nella apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o il solo cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome.

3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

4. Se la preferenza è espressa per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente ad uno dei contrassegni segnati, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

6. Se sono state espresse più preferenze è valido solo voto per la lista ».

ART. 2.

1. L'articolo 58 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1960, n. 570, è abrogato.

ART. 3.

1. I contrassegni della lista di candidati dei consigli comunali, compresi i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, devono essere riprodotti nelle schede di votazione con i colori depositati unitamente alla lista secondo le modalità stabilite dal numero 4) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1992, n. 70.

ART. 4.

1. Le schede di votazione devono essere munite di una appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda.

2. L'appendice è staccata dal presidente di seggio dopo aver controllato la corrispondenza tra la scheda consegnata all'elettore e quella restituita dopo il voto.

ART. 5.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle elezioni per le circoscrizioni di decentramento comunale, di cui all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 6.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano sino al 31 dicembre 1992.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-652
Lire 500